



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2017

tra

[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED])

e

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. [REDACTED])

Oggi 25 giugno 2020 innanzi al Giudice del lavoro, dott. Silvia Rigon, sono comparsi mediante collegamento da remoto con TEAMS di Microsoft, ex comma 7 lett. f) art. 83 DL 18/20, per [REDACTED] S.R.L. l'avv. Barbara BURLA e per I.N.P.S. l'avv. [REDACTED] i quali discutono e si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. È presente altresì la dott.ssa [REDACTED] ai fini della pratica.

I procuratori dichiarano di rinunciare ad un secondo collegamento da remoto per la lettura della sentenza.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice, al termine della camera di consigli, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice del lavoro

dott. Silvia Rigon





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
CONTROVERSIE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.*  
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2017 promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (c.f. [REDACTED]), rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara BURLA, Tito BURLA e Giovanni BURLA, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dagli avv.ti S [REDACTED] e [REDACTED],  
come da procura generale alle liti

CONVENUTO

CONCLUSIONI precisate dalle parti come nei rispettivi atti e che qui si intendono trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto.

La [REDACTED] srl, impresa edile, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. [REDACTED] con il quale l'INPS ha chiesto il pagamento della somma di € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per contributi per il periodo dal 4/2001 al 12/15, avente quale presupposto il verbale di accertamento del 20.4.16 con il quale gli Ispettori hanno contestato, da un lato, la non conformità della trasferta alla normativa previdenziale e fiscale e, dall'altro, hanno disconosciuto le condizioni per usufruire della CIG, procedendo



al recupero di tutta la CIG per il periodo gennaio 2011 – ottobre 2015, quantificando inoltre i contributi sulle retribuzioni dovute ai dipendenti nei periodi di CIG disconosciuti. L'opponente ha contestato la fondatezza delle pretese dell'INPS, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito.

Si è costituito l'INPS sostenendo invece la fondatezza delle pretese e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata istruita, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale.

#### 1. Sull' indennità di trasferta.

L'INPS ha contestato la non conformità di corresponsione e giustificazione dell'indennità di trasferta alla normativa previdenziale e fiscale.

In particolare nel verbale ispettivo gli Ispettori INPS hanno rilevato che *“dall'esame del Libro Unico del Lavoro è emerso che la ditta ha indicato con la dicitura Trasferta Italia somme di denaro che, in quanto tali, sono state considerate esenti dal prelievo contributivo (e fiscale)”*. L'INPS ha invece ritenuto trattarsi di “trasfertismo”, con assoggettamento ad imposizione fiscale e contributiva nella misura del 50% del loro ammontare ex art. 51 comma 6 nuovo TUIR.

Secondo gli ispettori *“dall'esame dei contratti individuali di lavoro del personale inquadrato con la qualifica di operaio ...è emerso che le parti hanno stabilito come sede di assunzione la sede legale della ditta. Dalle informazioni assunte nonché dai registri cantieri e/o denunce Cassa Edile è stato appurato che comunque tutte le maestranze svolgono e/o hanno svolto l'attività lavorativa con le medesime modalità operative, cioè presso i vari cantieri esterni di lavoro. Inoltre è risultato che la sede legale della ditta, sita a [redacted] coincide con gli uffici della ditta. Gli operai ogni giorno partono per raggiungere i diversi cantieri di lavoro. Quindi non risulta né potrebbe risultare stante la tipologia di attività svolta dall'impresa, una sede di lavoro contrattualmente prevista e propriamente detta, ove cioè gli operai sono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa. Costoro sono più verosimilmente tenuti per contratto a recarsi sempre presso i vari e diversi cantieri di lavoro; è richiesta loro la continua mobilità, non risultando quindi affatto né provvisorio né temporaneo lo spostamento. La continua modificazione del luogo di esecuzione della prestazione la lavoro rappresenta, quindi, nel caso di specie, caratteristica intrinseca delle mansioni cui è stato adibito tutto il personale dipendente... In ragione quindi delle modalità di*



svolgimento delle attività lavorative degli operai dipendenti della ditta [REDACTED] srl, nel caso di specie... l'applicazione della disciplina di cui al comma 6 c.d. trasfertismo e non già quella del comma 5 dell'art. 51 del TUIR non potendosi considerare totalmente esenti da prelievo fiscale e contributivo, come operato dalla ditta, le somme corrisposte a titolo di trasferta. Pertanto tali indennità, corrisposte in occasione ed a causa del continuo spostamento dei lavoratori presso località sempre variabili, ancorché non continuative e di importo variabile, in riferimento alle diverse località situate ad una certa distanza dalla sede aziendale, vanno assoggettate a contribuzione nella misura del 50%".

In altri termini, l'INPS ha ritenuto che tutti i dipendenti della società dovessero essere considerati trasfertisti, con conseguente assoggettamento dell'indennità di trasferta a contribuzione nella misura del 50%, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 TIUR in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa richiedeva una loro continua mobilità.

Tuttavia, alla luce della documentazione prodotta e della prova testimoniale assunta, è diversamente risultato che i dipendenti erano addetti normalmente allo stesso cantiere di lavoro, presso il quale prestavano continuativamente la loro attività per circa sette od otto mesi consecutivamente, e solo saltuariamente si spostavano dalla loro normale sede di lavoro, per recarsi a ritirare del materiale necessario per le lavorazioni o presso alcuni fornitori o presso altri cantieri aziendali, con conseguente occasionale erogazione della indennità di trasferta (cfr. testi [REDACTED] e [REDACTED]).

Il teste [REDACTED] ha confermato che le trasferte oggetto del verbale erano erogate ai dipendenti in occasione del loro spostamento dal cantiere al quale erano addetti, per recarsi a ritirare del materiale necessario per le lavorazioni presso i fornitori o presso altri cantieri aziendali, precisando che "*questo capitava qualche volta*".

Il teste [REDACTED], a sua volta, ha confermato che i dipendenti oggetto del verbale erano addetti sempre allo stesso cantiere di lavoro, presso il quale prestavano la loro attività per circa sette od otto mesi consecutivamente, precisando altresì che "*in altri cantieri si andava ad esempio per prendere del materiale*".

Il teste [REDACTED], infine, ha confermato a sua volta che i dipendenti oggetto del verbale erano addetti sempre allo stesso cantiere di lavoro, presso il quale prestavano la loro attività per circa sette od otto mesi consecutivamente, "*nel senso che ci spostavamo negli altri cantieri per prendere il materiale*".

Vetro è che dall'esame degli importi contestati emerge che, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS, le trasferte erano del tutto sporadiche: si tratta di alcune decine di



euro per qualche mese all'anno negli anni 2011, 2012 e 2013, poco di più nel 2014 e nel 2015, erogate dunque senza alcuna continuità, come risulta dallo stesso verbale di accertamento (cfr. tabella pagg. 11 e 12).

In base al comma 6 del TIUR *“Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità..... concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”*.

La legge di stabilità 2016, con norma di interpretazione autentica del comma 6 dell' art. 51 del TUIR, ha chiarito che i lavoratori rientranti nella disciplina di cui all'art 51, comma 6, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione della sede di lavoro nella lettera di assunzione o contratto di lavoro;
- lo svolgimento di attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

La legge 225/2016 precisa inoltre che, ai lavoratori per i quali mancano contestualmente le condizioni di cui al comma 1 sopra indicate, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 51 del DPR 917/86. Agli stessi è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51

La Cassazione a sezioni unite con la sentenza del 15.11.17 n. 27093 ha ritenuto essere *“conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all’art. 6 della CEDU, l’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in l. n. 225 del 2016) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre*



*variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51".*

Nel caso di specie, risultando che i dipendenti della società hanno ricevuto l'indennità di trasferta solo in occasione delle trasferte medesime e non in misura fissa, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR.

Le richieste dell'INPS a tale titolo sono dunque prive di fondamento

\*\*\*

## 2. Sul disconoscimento delle condizioni della CIG.

*Nel verbale ispettivo l'INPS ha rilevato che "la ditta ha presentato nel tempo varie domande di autorizzazione per usufruire della CIG, effettuandone i relativi conguagli... fin dai primi mesi di attività con dipendenti la ditta ha chiesto l'intervento CIG che si è protratto, nei fatti, nel corso di tutta la vita aziendale pur assumendo un nuovo operaio nel maggio del 2013 e riconoscendo, in modo incongruo.... compensi e rimborsi sempre maggiori all'Amministratore Unico. In modo inconfutabile, come si riscontra dall'incongruenza dei pasti di lavoro posti fra i costi aziendali e le giornate di lavoro evidenziate nel LUL; la ditta ha usufruito di giornate di lavoro dei propri dipendenti in concomitanza di giornate integrate da CIG, fin dai primi mesi di attività. A conferma di ciò risultano anche alcune giornate di gettata, verificabile dai DDT, in cui tutti i dipendenti risultano in CIG. Da informazioni assunte è emerso che la CIG è stata gestita in modo da raggruppare nel LUL le giornate intere di assenza dei dipendenti anche se gli stessi lavorano per parte delle giornate. La ditta, nel periodo in cui ha chiesto la CIG, si è avvalsa di artigiani esterni per lavorazioni edili".*

*In ragione di ciò, "con il presente verbale si disconoscono in fatto le condizioni per usufruire degli aiuti pubblici previsti per l'integrazione CIG e si procede per il recupero di quanto impropriamente conguagliato..."*

In altri termini, gli ispettori hanno disconosciuto tutta la CIG a suo tempo autorizzata dall'INPS per il periodo dal gennaio 2011 all'ottobre 2015.

Il "disconoscimento" è avvenuto a causa della ritenuta irregolarità di alcuni rimborsi pasti, cioè a causa del fatto che, secondo una tabella redatta dagli ispettori, in alcuni mesi il



numero di pasti usufruiti dai dipendenti era stato inferiore al numero di giornate asseritamente lavorate da uno di essi, mentre in altri mesi esso era superiore.

Tuttavia, parte opponente ha correttamente evidenziato che il numero di pasti fruito nel corso del mese è spesso inferiore a quello delle giornate lavorate, soprattutto considerando che i dipendenti erano due fino al maggio 2013 e tre successivamente a tale data, che talvolta anche il titolare pranzava con i lavoratori, come risulta anche dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori, e che non vi è alcuna indicazione, nelle fatture, di chi fossero i dipendenti che avevano usufruito, giorni per giorno, mese per mese, dei pasti oggetto delle fatture.

Inoltre, è stato provato che la società riconosceva al dipendente [REDACTED], che rappresentava l'uomo di fiducia dell'azienda, e che viveva da solo, il benefit di poter usufruire del pasto anche nei giorni non lavorativi, a sua completa discrezione.

Sentito come teste [REDACTED], ex dipendente dell'opponente, ha affermato: *“Io avevo comunque l'autorizzazione, come capo cantiere, ad andare in trattoria a spese del titolare anche nei giorni in cui non ero al lavoro, ad esempio, per CIG, tranne il fine settimana”*.

Vieppiù, va considerato che per la gran parte del periodo la tabella non specifica chi abbia usufruito dei pasti.

Inoltre, l'art. 10 del CIPL EDILIZIA INDUSTRIA, applicato dal datore di lavoro prevede l'erogazione del pasto anche quando la giornata non è interamente lavorata.

Parte opponente ha a tale riguardo correttamente evidenziato come, ad esempio il 05/12/2014 - giorno in cui, secondo gli ispettori, non dovrebbe risultare alcun rimborso per pranzo - dal LUL risulta invece una presenza al lavoro per 4 ore di tutti i dipendenti, con conseguente incontestabile diritto alla fruizione del pasto.

Risulta poi che in gran parte dei mesi indicati nella tabella dell'INPS non è stata richiesta la CIG, per cui le eventuali incongruenze potrebbero determinare, tutt'al più, una irregolarità fiscale, e forse la perdita di una o due giornate di CIG, ma non certo il disconoscimento indiscriminato di tutta la CIG riconosciuta negli anni alla società.

Né può rilevare a sostegno della tesi dell'INPS il fatto che la società si sia avvalsa di artigiani: il fatto che i dipendenti di [REDACTED] fossero in CIG in mancanza di attività lavorativa, in alcuni periodi dell'anno, non è di per sé incompatibile con il fatto che in alcuni di tali periodi in cantiere fossero presenti artigiani esterni per effettuare lavorazioni specializzate.



Va considerato che, come risulta dallo stesso verbale ispettivo, la gran parte dei periodi di CIG erano stati autorizzati per maltempo, la cui effettività è certificata da appositi bollettini meteo che sono stati oggetto di esame in sede di autorizzazione alla CIG.

Inoltre, l'esistenza delle difficoltà di mercato ("calo di lavoro"), che hanno giustificato altra parte dei provvedimenti di concessione della CIG, oltre che confermata crisi del settore edile – che costituisce fatto notorio - anche dai verbali di incontro in sede sindacale, aventi ad oggetto specificamente l'esame della effettiva sussistenza delle condizioni di ricorso alla CIG, anch'essi oggetto di esame in sede di autorizzazione alla CIG.

Né rileva il fatto che nel maggio 2013 la società abbia assunto un dipendente per completare la squadra: la valutazione circa la congruità della forza lavoro spetta, infatti solo, alla Commissione Provinciale e non agli ispettori.

Vero è che gli Ispettori non hanno accertato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ( in tutti i giorni) di CIG - né una tale prova è stata fornita in giudizio – circostanza che soltanto avrebbe potuto giustificare una revoca dell'autorizzata CIG.

Il "disconoscimento" integrale della CIG autorizzata risulta perciò illegittimo, con conseguente infondatezza della relativa pretesa contributiva sulle retribuzioni per gli stessi periodi: le retribuzioni non sono dovute in quanto relative a periodi di CIG autorizzata.

Il ricorso va pertanto integralmente accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito impugnato;

condanna l'INPS a rifondere a parte opponente le spese del giudizio, liquidate in € 6.000,00 per compenso, oltre contributo unificato, 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Padova, 25 giugno 2020

Il Giudice del Lavoro

dott. Silvia Rigon

